

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese	Direzione Generale	A.DG.REG.02 Rev. 1 21/02/2022 Pag. 1 di 11
	Regolamento aziendale sulla videosorveglianza	

Regolamento aziendale sulla videosorveglianza

Revisione	Data	Causale
0	13/03/2017	Adeguamento alla normativa europea
1	21/02/2022	Adeguamento alle Linee Guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, versione 2.0 del 29/01/2020.

Fasi	Funzioni	Nome e Cognome	Firma	Data
Redazione	Coordinatore personale e attività amministrative a supporto dei percorsi sanitari e Adempimenti Privacy	Dr.ssa Claudia ChesiOMISSIS.....	
Verifica	Responsabile protezione dei dati	Dr.ssa Nicoletta MinutellaOMISSIS.....	
	Direttore UOC Manutenzioni	Ing. Giulio FavettaOMISSIS.....	
	Direttore Amministrativo	Dr.ssa Maria Silvia ManciniOMISSIS.....	
	Direttore Sanitario	Dr. Roberto GusinuOMISSIS.....	
Approvazione	Direttore Generale	Prof. Antonio Davide BarrettaOMISSIS.....	
Emissione	Responsabile UOSA Accreditemento e Qualità dei Percorsi Assistenziali	Dr.ssa Anna GrassoOMISSIS.....	

Luogo di archiviazione e conservazione del documento in originale: Segreteria UOC Igiene e Epidemiologia

La diffusione del seguente documento è assicurata mediante la pubblicazione su:

1. Intranet aziendale alla sezione "Moduli e documenti > Privacy";
2. Sito web istituzionale dell'AOUS alla sezione "Privacy".

Essa inoltre sarà distribuita mediante lettera di diffusione a

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>Direzione Generale</u> • <u>Direzione Sanitaria</u> • <u>Direttori di UOC / UOSA / UOS</u> | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Direzione Amministrativa</u> • <u>Direttori di Dipartimento</u> • _____ |
|---|--|

Validità	Prole chiave		
21/02/2022	Regolamento	Videosorveglianza	



Il Regolamento nella precedente versione REV.0/2017 è stata redatta, a cura di:

- Dr.ssa Claudia Chesi – Referente privacy
- Avv. Nicoletta Silipo – UOC Affari generali e legali

La UOSA Accreditamento e Qualità ha provveduto per il presente documento, ad effettuare:

- La verifica di conformità con la documentazione aziendale esistente
- L'attivazione e il coordinamento della revisione editoriale
- La convalida e l'attribuzione della codifica
- L'emissione e la diffusione con definizione della lista di distribuzione

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese	Direzione Generale	A.DG.REG.02 Rev. 1 21/02/2022 Pag. 3 di 11
	Regolamento aziendale sulla videosorveglianza	

INDICE

Introduzione	4
1. Scopo	4
2. Campo di applicazione e destinatari	4
3. Abbreviazioni e Definizioni	4
4. Monitoraggio dei pazienti ricoverati	5
5. Principi	5
6. Tutela della riservatezza dei lavoratori	6
7. Funzionamento e ubicazione degli impianti	6
8. Informazioni agli interessati	7
9. Responsabilità e funzioni	7
10. Responsabile del trattamento	8
11. Procedura per richiesta installazione	8
12. Valutazione di impatto	9
13. Diritti degli interessati	9
14. Procedura di Data Breach negli impianti di videosorveglianza	10
15. Conservazione dei dati	10
16. Misure di sicurezza	10
17. Formazione	11
18. Entrata in vigore	11
19. Riferimenti	11
Allegati	
– All.1: Informazioni di primo livello (segnale di avvertimento) per la salvaguardia del patrimonio aziendale e la tutela della sicurezza degli individui	
– All.2: Informazioni di primo livello (segnale di avvertimento) per il monitoraggio dei pazienti ricoverati in caso di necessità clinica	
– All.3: Informazioni di secondo livello contenente ai sensi dell'art. 13 del GDPR	
– All.4: Modulo per il diritto di accesso	
– All.5: Modulo istanza di salvataggio da parte del Direttore di Struttura AOUS	

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese	Direzione Generale	A.DG.REG.02 Rev. 1 21/02/2022 Pag. 4 di 11
	Regolamento aziendale sulla videosorveglianza	

INTRODUZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del sistema di videosorveglianza all'interno e nelle aree pertinenziali esterne del Presidio ospedaliero e degli altri edifici afferenti all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, di seguito denominata "AOUS". Ai fini del presente Regolamento, per "videosorveglianza" si intende l'attività di sorveglianza di un luogo o un'area determinata, che si realizza a distanza mediante un sistema di telecamere collegate ad un centro di controllo e coordinamento. Il Regolamento disciplina altresì il trattamento dei dati personali acquisiti attraverso l'attività di videosorveglianza. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, garantendo la riservatezza, l'identità personale e i diritti degli interessati coinvolti nel trattamento. Le immagini e i dati raccolti tramite gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo quanto di seguito disposto.

1. SCOPO

L'esercizio dell'attività di videosorveglianza è finalizzato esclusivamente a tutelare la **sicurezza degli individui** che, a vario titolo lavorano, accedono e sostano negli ambienti interni/esterni dell'Azienda, **la salvaguardia del patrimonio** aziendale; tale finalità vengono di seguito dettagliate:

- supporto della prevenzione dei rischi e della protezione della vita e dell'integrità fisica delle persone fisiche che, a vario titolo, accedono e/o sostano nelle aree interne delle strutture dell'Azienda (pazienti ricoverati e non ricoverati, dipendenti, collaboratori, assistenti, studenti, visitatori dei pazienti e comunque frequentatori delle aree ospedaliere);
- tutela di un interesse legittimo dell'Azienda rappresentato dalla tutela della proprietà dell'Azienda da furti e/o atti vandalici, a cui si ricollegano anche le finalità di seguito enunciate;
- gestione dell'accesso di persone fisiche e veicoli ad aree ad accesso controllato;
- ricostruzione della dinamica di atti od azioni volti a danneggiare il patrimonio aziendale e la raccolta di elementi di prova utili nell'ambito di procedimenti giudiziari, al fine di agevolare il diritto di difesa dell'Azienda o di terzi in caso di fatti illeciti;
- ricostruzione della dinamica di incidenti stradali avvenuti all'interno delle aree ospedaliere in cui siano coinvolti mezzi aziendali o siano stati danneggiati beni aziendali;
- attivazione di contromisure tempestive in casi di pericoli imminenti (principi di incendio, allagamenti, ecc.);
- disponibilità tempestiva delle pattuglie della vigilanza ed il raccordo con le Forze dell'Ordine per la prevenzione di reati; supporto al perseguimento di reati da parte delle competenti Autorità Giudiziarie.

L'esercizio dell'attività di videosorveglianza è altresì finalizzato al **monitoraggio continuo** dei pazienti ricoverati e limitatamente al caso di accertata necessità clinica, come meglio precisato nel successivo art. 4.

I sistemi di videosorveglianza sono attivati solo se adeguati e necessari per gli scopi perseguiti e solo se risultano insufficienti o inattuabili altre misure di sicurezza, quali ad esempio: controlli da parte degli addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi.

Per l'installazione delle necessarie videocamere dovrà essere attivata la procedura prevista agli artt. 11 e 12.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE/DESTINATARI

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti di videosorveglianza e di videocontrollo sia di proprietà della Azienda che in appalto a Ditte esterne installati all'interno ed all'esterno e presso tutte le strutture aziendali,

I principali destinatari del presente Regolamento sono il Preposto aziendale al trattamento di videosorveglianza (Direttore UOC Manutenzioni), Direttori/ Preposti delle Strutture sanitarie presso cui i sistemi di monitoraggio sono installati, il Responsabile esterno del trattamento (ove nominato), gli Incaricati / Autorizzati del trattamento, tutti gli Uffici con funzione di supporto alla gestione della videosorveglianza (Ufficio Mobility, Ufficio URP, etc.) e i Responsabili di Struttura / Servizio che ritengano necessaria la installazione di un sistema di videosorveglianza da richiedere con le modalità di cui all'art. 11.

3. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

Amministratore di sistema

Figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti. Vengono considerate tali anche altre figure equiparabili quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese	Direzione Generale	A.DG.REG.02 Rev. 1 21/02/2022 Pag. 5 di 11
	Regolamento aziendale sulla videosorveglianza	

	Incaricato / Autorizzato è l'addetto che opera sotto l'autorità del Titolare ed autorizzato su disposizione/istruzione dei Dirigenti Preposti al trattamento dati personali che necessita della opportuna profilazione e delle credenziali di accesso.
Preposto aziendale al trattamento di videosorveglianza	Dirigente aziendale designato ai sensi dell'art. 2 quaterdecies comma 1) del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. al trattamento dei dati personali, su disposizione/istruzione del Titolare. Il Preposto al trattamento dati personali individua idonei profili di autorizzazione per il personale assegnato, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza e verifica l'effettiva applicazione delle istruzioni impartite agli incaricati, in particolare sotto il profilo delle misure di sicurezza, nell'ambito delle prescrizioni ricevute dal Titolare. Il Preposto aziendale al trattamento di videosorveglianza è il Direttore della UOC Manutenzioni.
Responsabile del trattamento dei dati	Ditta esterna nominata ai sensi dell'art. 28 del GDPR dal Titolare/AOUS (art. 4 punto 8 del GDPR: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento).
Titolare del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza	Il titolare del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è Azienda ospedaliero-universitaria Senese (art. 4 punto 7 del GDPR: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali).
Videomonitoraggio	Sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale dei soggetti ricoverati, garantendo l'assistenza e la cura dei pazienti che necessitano di una costante verifica dello stato di morbilità.
Videosorveglianza	Sistema costituito da dispositivi analogici e digitali nonché da software per acquisire immagini, gestirle e mostrarle a un operatore (Linee Guida EDPB n.3/2019).

4. VIDEOMONITORAGGIO DEI PAZIENTI RICOVERATI

L'attività di videosorveglianza con finalità di monitoraggio dei pazienti ricoverati (videomonitoraggio) e l'eventuale trattamento di dati particolari che ne deriva viene effettuato esclusivamente nel caso in cui il paziente necessiti di monitoraggio continuo (senza registrazione e conservazione delle immagini) per le condizioni cliniche in cui versa, accertate dal personale medico che lo ha in cura.

Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo da parte del personale sanitario devono essere posizionati in ambienti separati e non accessibili al pubblico. Qualora sia consentito a terzi legittimati l'accesso alle riprese video di ricoverati in reparti in cui non sia permesso agli stessi di recarsi personalmente, può essere autorizzata la visione dell'immagine solo del proprio congiunto.

Per l'installazione delle necessarie videocamere dovrà essere attivata la procedura prevista agli artt. 11 e 12.

Per il monitoraggio dei pazienti ricoverati il Preposto aziendale al trattamento di videosorveglianza è il Direttore della Struttura sanitaria presso cui il sistema è installato.

5. PRINCIPI

Il trattamento dei dati personali mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza viene effettuato in osservanza dei seguenti principi:

- **principio di liceità:** il trattamento è svolto nell'ambito dell'esercizio di pubblici poteri di cui l'Azienda è investita e avviene nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati e di tutela dei lavoratori e di quanto prescritto da altre disposizioni dell'ordinamento applicabili;
- **principio di necessità:** è escluso ogni trattamento non correlato alle finalità elencate negli articoli precedenti e per le quali si è resa necessaria l'acquisizione delle immagini riprese tramite i sistemi di videosorveglianza;
- **principio di minimizzazione:** dei dati rispetto agli scopi che si vogliono perseguire in particolare limitando l'angolo visuale delle riprese;
- **principio di proporzionalità:** per cui gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

I dati raccolti non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia e nel rispetto dei limiti sanciti dalle normative applicabili.

Si terrà conto di tali principi anche nella scelta delle modalità di ripresa e della dislocazione degli impianti.

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese	Direzione Generale	A.DG.REG.02 Rev. 1 21/02/2022 Pag. 6 di 11
	Regolamento aziendale sulla videosorveglianza	

6. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 4 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre postazioni fisse o aree dedicate all'attività lavorativa anche in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico o scarico merci) con finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

È inammissibile l'installazione di telecamere in spazi riservati esclusivamente ai lavoratori: bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi etc.

È altresì inammissibile l'installazione di telecamere che inquadrino specificamente l'orologio marcatempo.

Le suddette prescrizioni devono essere osservate anche nei confronti di tutti i lavoratori che prestano servizio in aree esterne all'edificio (es. lavoratori edili, personale delle pulizie, personale addetto al servizio di trasporto persone e forniture varie).

Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. 300/70 e s.m.i. (Statuto dei lavoratori).

In caso di impianti e di apparecchiature di controllo installate per le finalità previste dal presente Regolamento, ma dai quali derivi anche la possibilità incidentale di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, si procederà alla loro installazione soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.

Nel caso di mancato accordo con le rappresentanze sindacali, l'Azienda si avvale, nei termini di legge, dell'autorizzazione della Direzione Territoriale dell'Ispettorato del Lavoro.

Qualora in riferimento ad impianti di videosorveglianza già installati vi siano segnalazioni che evidenziano la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, il responsabile della struttura interessata e/o le rappresentanze sindacali unitarie ne danno comunicazione scritta al Preposto aziendale per il trattamento sulla videosorveglianza che attiverà, per il tramite della UOC Politiche e Gestione del personale, la procedura di cui sopra.

7. FUNZIONAMENTO E UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 del presente Regolamento, la tipologia di videosorveglianza effettuata in Azienda si distingue in:

- videosorveglianza con registrazione di immagini e rilevazione in tempo reale;
- videosorveglianza con sola registrazione di immagini.

Le telecamere sono installate e posizionate in modo da raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate o dettagli comunque non rilevanti e prevedendo opportuni oscuramenti qualora le immagini riprendano incidentalmente postazioni di lavoro.

Gli impianti non possono essere dotati di sistemi audio.

Gli impianti di videosorveglianza sono ubicati, principalmente nei corridoi punti di accesso delle parti comuni, nelle scale, nei cortili e in prossimità degli accessi esterni al perimetro del complesso ospedaliero.

L'impianto di videosorveglianza è in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le telecamere utilizzate sono ad orientamento fisso. Il dettaglio completo con l'indicazione dell'ubicazione degli impianti è riportato in una planimetria / mappatura aggiornata a cura del Preposto aziendale al trattamento di videosorveglianza e conservata presso la UOC Politiche e Gestione delle risorse umane. Copia della planimetria / mappatura dovrà essere trasmessa, su richiesta, anche al DPO aziendale e alla Direzione Aziendale.

La planimetria / mappatura dovrà essere disponibile ed esibita in caso di ispezione dell'Autorità e in caso di istanza d'accesso circostanziata e debitamente motivata da parte di chi ne abbia legittimo interesse.

I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati preferibilmente in locali dedicati e chiusi ai quali l'accesso è consentito solo al personale incaricato / autorizzato. In ogni modo la collocazione dei monitor deve essere tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee.

I supporti di registrazione sono custoditi in luoghi protetti e non sono accessibili senza autenticazione con credenziali di accesso individuali e tracciabili.

L'installazione, la configurazione, il profilo di autorizzazione e la manutenzione degli impianti di videosorveglianza sono effettuate con personale proprio o tramite Ditte esterne. Sarà responsabilità del Preposto aziendale al trattamento di videosorveglianza e del Responsabile del trattamento curare la conformità degli impianti a misure adeguate di sicurezza previste dalla normativa vigente.

 <p>Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese</p>	<p>Direzione Generale</p>	<p>A.DG.REG.02 Rev. 1 21/02/2022 Pag. 7 di 11</p>
<p>Regolamento aziendale sulla videosorveglianza</p>		

8. INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI

Gli utenti, i dipendenti così come ogni ulteriore interessato sono informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza, tramite apposite informazioni di primo livello (segnali di avvertimento) e informazioni di secondo livello (più estese). Negli ambienti e negli spazi sottoposti a videosorveglianza, sono affissi in posizione chiaramente visibile, appositi segnali di avvertimento contenenti informazioni minime e semplificate. In base alle finalità perseguite con la videosorveglianza sono stati predisposti due modelli: uno per la salvaguardia del patrimonio aziendale e la tutela della sicurezza degli individui (facsimile All.1) e l'altro per il monitoraggio dei pazienti ricoverati in caso di accertata necessità clinica (facsimile All.2). I suddetti cartelli, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 3.1 del Provvedimento Generale del Garante dell'08/04/2010 e dalle Linee Guida n. 3/2019 dell'EDPB:

- sono collocati prima del raggio d'azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, in modo tale che i soggetti interessati possano intendere, prima di accedervi, di essere all'interno di un'area video sorvegliata;
- hanno dimensioni e caratteri alfabetici tali da essere chiaramente visibili anche in condizioni di scarsa od insufficiente illuminazione ambientale anche in orario notturno;
- forniscono le informazioni in combinazione con un'icona standardizzata in modo facilmente visibile, intellegibile e chiaramente leggibile, indicando se le immagini sono solo rilevate o anche registrate;
- indicano l'identità del Titolare, i dati di contatto del DPO, le finalità del trattamento, gli eventuali diritti dell'interessato e le modalità di esercizio degli stessi, nonché il riferimento all'informativa estesa.

Il Preposto aziendale al trattamento di videosorveglianza cura la manutenzione dei supporti segnaletici contenenti l'informativa semplificata e, con il supporto dell'Ufficio Mobility l'affissione e la sostituzione dei cartelli.

L'informativa deve essere resa anche nel caso di impianti non funzionanti.

L'Azienda mette, inoltre, a disposizione degli interessati oltre il presente Regolamento anche e le informazioni di secondo livello (facsimile All.3), contenenti tutti gli elementi di cui all'art. 13 del GDPR sul sito internet istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente" > Disposizioni generali > Atti generali e alla sezione "Privacy" e sulla Intranet aziendale sezione "Moduli e documenti" > Privacy.

9. RESPONSABILITÀ E FUNZIONI

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Azienda nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore.

Il Preposto aziendale al trattamento di videosorveglianza (Direttore UOC Manutenzioni) è Delegato al trattamento dati per quanto riguarda i sistemi di videosorveglianza installati per le finalità indicate nel presente Regolamento all'art. 1.

Il Direttore della Struttura sanitaria presso cui il sistema di monitoraggio per finalità di cura è installato è il Preposto/Delegato al trattamento dati per quanto riguarda i sistemi di videosorveglianza installati per le finalità indicate nel presente Regolamento all'art. 4.

Qualora i sistemi di videosorveglianza siano affidati ad una Ditta esterna, il Titolare nomina la Ditta Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il Preposto aziendale e il Responsabile del trattamento provvedono, per quanto di rispettiva competenza a:

- nominare i Soggetti Incaricati/Autorizzati all'utilizzo dei sistemi, i quali, debitamente istruiti, operano sotto la loro diretta autorità tenendo conto di quanto indicato nel presente Regolamento;
- verificare che le operazioni di trattamento dei dati siano svolte esclusivamente per gli scopi descritti nel presente regolamento;
- presidiare gli accessi ai locali in cui sono situate le postazioni di controllo dei sistemi visivi;
- segnalare all'Ufficio Mobility la scomparsa o il deterioramento del supporto segnaletico contenente l'informativa minima ai fini di un tempestivo ripristino/sostituzione;
- provvedere ad applicare e far rispettare le disposizioni, le procedure e le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati;
- vigilare affinché in caso di registrazione delle immagini, i dati non siano divulgati o comunicati a soggetti estranei all'attività di trattamento, salvo che si tratti di organi dell'Autorità Giudiziaria o suoi Delegati.
- provvedere alla eventuale nomina dell'Amministratore di sistema relativamente ai dati elaborati dai sistemi di videosorveglianza.

Il Preposto aziendale al trattamento di videosorveglianza è tenuto altresì a:

- vigilare sulla conservazione delle immagini e sulla loro cancellazione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse;
- presidiare con funzioni di responsabilità il procedimento volto all'esercizio dei diritti dell'interessato e/o delle Autorità competenti;
- redigere e aggiornare la scheda relativa al trattamento connesso alla videosorveglianza ai fini del registro dei trattamenti;
- effettuare, almeno una volta l'anno, la ricognizione degli impianti, identificati con una numerazione univoca e progressiva e verificando, per gli impianti esistenti, che permanga la necessità delle riprese tenuto conto delle finalità riportate nel presente regolamento.
- monitorare periodicamente gli impianti relativi alla raccolta e all'archiviazione delle immagini, per verificare la funzionalità tecnica e per intervenire con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- effettuare, in sinergia con il Responsabile del trattamento dati e avvalendosi delle professionalità presenti in Azienda, l'analisi del rischio e anche la valutazione di impatto prevista dall'art. 35 del GDPR con le modalità di cui l'art. 11 del presente regolamento.

9.1. Matrice delle responsabilità

Funzioni Attività	Titolare	Preposto al trattamento	Responsabile del trattamento	Incaricato / Autorizzato al trattamento	Richiedente nuova telecamera	Responsabile protezione dei dati e Ufficio Privacy
Ricognizione sistemi esistenti ed elenco degli impianti	I	R	C	I	/	I
Richiesta nuova telecamera	I	R	I	C	R	C
Valutazione di impatto	I	R	R*	C	/	C
Gestione sicurezza del sistema	I	R	R*	I	/	I
Gestione del data breach	R	R	R*	C	/	C
Estrazione dei dati registrati	I	R	R*	C	/	I

R= Responsabile, C= Coinvolto I=Informato

R* =nel caso di gestione del sistema di videosorveglianza da parte di Ditta esterna

10. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Qualora l'impianto sia gestito da una ditta esterna, in nome e per conto dell'Azienda, il Titolare è tenuto a perfezionare l'accordo di designazione a Responsabile esterno al trattamento sulla base del modello in uso in Azienda. Il Preposto aziendale al trattamento di videosorveglianza è altresì tenuto a richiedere l'attestazione dell'appaltatore circa la conformità degli impianti alle normative in materia di protezione dati (Privacy by Design); l'appaltatore dovrà collaborare con il Preposto aziendale per redigere la valutazione di impatto di cui all'art. 12.

Il Preposto aziendale fornirà altresì alla ditta esterna il presente Regolamento ed ogni indicazione necessaria affinché siano rispettate le norme previste dalla normativa vigente in materia, sollevando questa Azienda da responsabilità derivanti da eventuali inosservanze delle norme medesime.

11. PROCEDURA PER RICHIESTA DI INSTALLAZIONE

La Direzione Aziendale individua le telecamere ritenute necessarie alle finalità individuate all'art. 1.

In relazione a particolari esigenze, i Direttori di Dipartimento/ Direttori di Struttura possono richiedere al Direttore Generale ulteriori installazioni formulando una richiesta motivata e indicando la collocazione delle telecamere, le finalità del trattamento, le ragioni per cui non possono essere attivate misure alternative, la necessità o meno di effettuare la registrazione. Nel caso in cui la finalità dell'attività sia sanitaria, della richiesta viene informato il Direttore Sanitario.

 <p>Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese</p>	<p>Direzione Generale</p> <p>Regolamento aziendale sulla videosorveglianza</p>	<p>A.DG.REG.02 Rev. 1 21/02/2022 Pag. 9 di 11</p>
--	--	---

Il Preposto al trattamento aziendale di videosorveglianza, responsabile del processo di installazione, prende in carico la richiesta e ne valuta la fattibilità tecnica. A seguito di valutazione positiva il Preposto e il Responsabile del trattamento dati (ove nominato) effettuano l'analisi del rischio e la valutazione d'impatto prevista dall'art. 12.

In ogni caso dovrà essere attivata la procedura prevista dall'art. 6 del Regolamento (Tutela della riservatezza dei lavoratori). L'installazione del nuovo impianto verrà autorizzata dal Direttore Generale, nella sua veste di Titolare del trattamento e di Datore di Lavoro al termine della procedura sopra descritta.

In tutti i casi in cui la soluzione tecnologica o il tipo di impianto da installare presenti elementi di forte criticità dal punto di vista della protezione dei dati, verrà informato il DPO per acquisire il parere di conformità.

12. VALUTAZIONE D'IMPATTO

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del GDPR, i Titolari del trattamento sono tenuti a condurre valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati quando una determinata tipologia di trattamenti può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. L'articolo 35, paragrafo 3, lettera c), del GDPR stabilisce che i titolari del trattamento sono tenuti a effettuare valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati se il trattamento consiste nella sorveglianza sistematica di una zona accessibile al pubblico su larga scala.

La valutazione di impatto sulla protezione dei dati dovrà illustrare la necessità, la proporzionalità del trattamento nonché i rischi conseguenti, allo scopo di individuare le misure più idonee per minimizzarli.

Il Preposto aziendale al trattamento di videosorveglianza e il Responsabile del trattamento dati procedono ad effettuare la valutazione di impatto.

13. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di richiedere la cancellazione nel caso i dati siano stati raccolti in violazione di legge.

L'interessato potrà esercitare il diritto di accesso alle immagini che lo riguardano utilizzando il modulo specifico (All.4 al presente regolamento) e pubblicato nella sezione "Privacy" del sito internet istituzionale AOUS; l'istanza dovrà contenere gli elementi atti a circoscrivere l'oggetto della richiesta sia sotto il profilo spaziale sia temporale.

A seguito della ricezione dell'istanza è attivata la seguente procedura.

- **Valutazione preliminare:** l'istanza viene inoltrata immediatamente al Preposto al trattamento dati il quale con il supporto del Responsabile della Protezione dati aziendale, l'Ufficio Legale e l'Ufficio Privacy, la accoglie o respinge con atto motivato valutando le motivazioni a sostegno dell'istanza presentata dall'interessato; in caso di esito positivo, il Preposto trasmette la richiesta di estrazioni dati al soggetto appositamente incaricato/autorizzato ad estrapolare le immagini richieste e riguardanti uno specifico e circoscritto arco temporale adeguatamente indicato nell'istanza;
- **Estrazione dei dati:** l'incaricato provvede all'estrapolare le riprese, limitandosi ad immagini che riguardano direttamente l'interessato. Chi esegue l'estrazione deve oscurare immagini relative a soggetti terzi ai quali potrebbe derivare un danno o un pregiudizio. Possono essere estrapolati dati che riguardano terzi solo nel caso in cui la scomposizione degli stessi o la privazione di alcuni loro elementi renda incomprensibili i dati personali dell'interessato;
- **Custodia dei dati:** i dati estratti, al fine di evitare l'automatica cancellazione nel termine di 72 ore – così come previsto dal presente regolamento – sono conservati in formato elettronico o cartaceo - adottando le misure più idonee ad una corretta conservazione nella fattispecie specifica - per il tempo necessario a garantire all'interessato la tutela dei propri diritti e/o interessi;
- **Consegna dei dati:** a seguito dell'esito positivo delle precedenti fasi, sono consegnate all'interessato esclusivamente le immagini pertinenti e non eccedenti i termini definiti con l'istanza presentata. Contestualmente l'incaricato provvede a distruggere eventuali copie conservate;

Tale procedura si applica anche quando l'istanza di accesso alle immagini registrate sia presentata da un soggetto terzo interessato in qualità di Tutore / Curatore/ Amministratore nonché Procuratore legale o Difensore di Fiducia del diretto interessato, previa presentazione della documentazione comprovante il titolo di legittimazione richiesto.

In presenza di istanza non adeguatamente circostanziata in termini temporali sia temporali che spaziali, oppure di istanza in violazione delle finalità previste dal presente Regolamento, l'AOUS rigetta l'istanza e cancella le immagini eventualmente salvate a scopo cautelativo.

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettifica o integrazione in cui all'art. 16 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese	Direzione Generale	A.DG.REG.02 Rev. 1 21/02/2022 Pag. 10 di 11
	Regolamento aziendale sulla videosorveglianza	

14. PROCEDURA DI DATA BREACH DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Nel caso di violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati relativi agli impianti di videosorveglianza, occorre attivare la procedura aziendale di Data Breach entro 72 ore dall'avvenuto accertamento della violazione. Per le modalità di gestione del Data breach si rinvia alla procedura aziendale pubblicata sul sito Intranet > moduli e documenti > sezione "Privacy".

15. CONSERVAZIONE DEI DATI

Nei sistemi che prevedono la registrazione delle immagini, la loro conservazione avverrà nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

I dati che possono soddisfare le finalità di tutela descritte dall'art. 1, dovranno essere conservati ed eventualmente utilizzati per un lasso di tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

La conservazione delle immagini registrate avviene per SETTANTADUE (72) ore successive alla ripresa.

È fatta salva la necessità di conservare oltre il suddetto termine, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischio o in relazione a festività o chiusura uffici, fino ad un massimo di NOVANTASEI (96) ore su richiesta motivata del Preposto aziendale al trattamento di videosorveglianza, sentito il DPO.

L'Azienda, nella persona del Preposto aziendale al trattamento di videosorveglianza può disporre la conservazione delle immagini per un periodo più ampio per soddisfare eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria, ovvero per attività difensive o tutela dell'Ente e dell'incolumità delle persone che a vario titolo frequentano e transitano nei locali dell'Azienda.

Qualora - a fronte di un evento dannoso o di circostanze che integrino gli estremi di un illecito penale - si renda necessario procedere al salvataggio di immagini distintamente determinate, in attesa che l'autorità giudiziaria procedente ne disponga l'eventuale acquisizione, la relativa istanza deve essere inoltrata dal Direttore di Struttura al Preposto al trattamento dei dati di videosorveglianza. Tale istanza deve essere adeguatamente circostanziata e circoscritta in termini sia spaziali sia temporali, secondo i criteri previsti nel modulo All.5, pubblicato sul sito intranet aziendale > Sezione Moduli e documenti > Privacy. A seguito dell'esito positivo del procedimento autorizzatorio, laddove l'autorità giudiziaria non disponga l'acquisizione delle immagini salvate, il Preposto al trattamento dei dati di cui all'art. 2, comma 3, provvede a distruggere fisicamente tutti i dischi ottici (CD, DVD) o a formattare i dispositivi di archiviazione esterni (periferiche USB) sui quali le suddette immagini sono state salvate.

16. MISURE DI SICUREZZA

In conformità con l'art. 3.3.1 del Provvedimento Generale del Garante del 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza e con l'art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, è compito dell'Azienda prevedere misure di sicurezza adeguate al fine di minimizzare il rischio di impatti lesivi dei diritti e delle libertà fondamentali degli utenti in relazione all'attività di videosorveglianza svolta, derivanti ad esempio da distruzione accidentale o illecita, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati.

I monitor per la visualizzazione delle immagini e i supporti per la memorizzazione sono collocati in area riservata con accesso consentito al solo personale autorizzato.

Il Preposto e gli Incaricati al trattamento dei dati personali, in possesso di credenziali di accesso e autenticazione che permettano di effettuare le operazioni di specifica competenza, sono le uniche figure autorizzate ad accedere (fisicamente o virtualmente) ai locali in cui sono situate le postazioni di controllo dei sistemi stessi e a visionare le immagini sui monitor (se previsti) durante la rilevazione sempre e solo in relazione alle finalità previste dal presente Regolamento. Il Preposto aziendale e il Responsabile del trattamento dovranno prevedere diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni da parte del personale Incaricati / Autorizzato, configurando diversi livelli di visibilità e trattamento di immagini e avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione.

A tal fine gli Incaricati del Trattamento devono essere designati per iscritto e, in ragione delle operazioni di specifica competenza, sono abilitati secondo diversi livelli autorizzativi, individuati con riferimento alle azioni loro espressamente consentite, ovvero:

- la sola visione delle immagini sui monitor in sincronia con la ripresa;
- la visione delle immagini e dati registrati;
- l'estrazione di copie delle immagini e dati;
- la manutenzione delle apparecchiature e dei software di gestione

L'estrazione di copie delle immagini registrate può essere autorizzata qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1. su istanza della competente Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria;
2. nel caso di riscontro ad una istanza di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, ai sensi dell'art. 13;

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese	Direzione Generale	A.DG.REG.02 Rev. 1 21/02/2022 Pag. 11 di 11
	Regolamento aziendale sulla videosorveglianza	

3. in caso di segnalazione di evento dannoso, nonché a fronte di situazioni che integrino gli estremi di illecito penale, ai sensi del precedente art. 15.

I supporti registrano le immagini entro il tempo limite di conservazione previsto nel presente regolamento e le registrazioni più vecchie sono automaticamente sovrascritte dalle più recenti e quindi cancellate definitivamente.

Le misure di sicurezza tecniche e organizzative verranno definite dal Preposto aziendale al trattamento della videosorveglianza in conformità alle Linee Guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, versione 2.0 del 29/01/2020 (con particolare riferimento al punto 9).

17. FORMAZIONE

Il Titolare del trattamento dovrà garantire, in ottemperanza al Regolamento europeo e al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., la formazione obbligatoria in materia di tutela dei dati personali in relazione alle attività di videosorveglianza per il Preposto al trattamento e per tutto il personale Incaricato / Autorizzato a visualizzare le immagini o a compiere operazioni tecniche sul sistema di videosorveglianza. La formazione dovrà essere ripetuta almeno ogni 2 anni o quando necessaria per modifiche della normativa e può essere organizzata anche con il supporto del Responsabile del trattamento che dovrà obbligatoriamente garantire la suddetta formazione per tutto il proprio personale incaricato / autorizzato.


18. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento diviene efficace dalla data indicato nell'atto deliberativo di approvazione da parte del Direttore Generale dell'Azienda. Il presente regolamento è pubblicato sul sito intranet aziendale alla sezione "*Moduli e documenti* > Privacy; e sul sito web istituzionale dell'AOUS alla sezione "*Privacy*".

19. RIFERIMENTI

La normativa di riferimento, a cui si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento, è la seguente:

- Regolamento (UE) n. 2016/679, "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" conosciuto anche come GDPR;
- Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 Aprile 2010;
- Provvedimento del Garante della Privacy n. 467 dell'11 ottobre 2018 recante: "Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679";
- Linee Guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, versione 2.0 del 29/01/2020.
- Legge n. 300 del 1970 "Statuto dei lavoratori" (G.U. 27 Maggio 1970, n.131);
- Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 febbraio 2013, n. 6/R. Regolamento regionale recante: "Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2006 n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo)
- Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5 del 19 febbraio 2018 "Indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art 4 della legge n. 300 del 1970"



REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (2016/679, RGPD)

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13

Attività di videosorveglianza

Informazioni generali

La presente informativa viene resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, delle Linee Guida EDPB 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, versione 2.0 del 29/01/2020 e del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (*Provvedimento sulla videosorveglianza*).

Le presenti informazioni integrano quelle messe a disposizione con la segnaletica di avvertimento installata nei pressi delle telecamere, prevista al punto 7.1 delle Linee Guida EDPB 3/2019.

Per videosorveglianza si intende:

1. attività di videosorveglianza propriamente detta, effettuate attraverso sistemi e dispositivi che permettono la visione con o senza registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
2. attività di videomonitoraggio effettuate attraverso sistemi o dispositivi che permettono unicamente la visione in tempo reale di aree o zone delimitate.

Tutte le aree in cui sono installati sistemi di videosorveglianza o di videomonitoraggio sono individuate mediante **segnaletica di avvertimento**. Ad integrazione si forniscono di seguito le informazioni di secondo livello.

Finalità e basi giuridiche del trattamento

Il Titolare del trattamento adotta un sistema di videosorveglianza per perseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6 par.1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679, ovverosia per finalità legate alla sicurezza delle persone, dei beni, e alla tutela del patrimonio aziendale.

In particolare, le immagini videoregistrate, acquisite attraverso i sistemi di videosorveglianza, sono oggetto di trattamento per le seguenti finalità:

- a. diventare un deterrente contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di sabotaggio o vandalismo migliorando al contempo la sicurezza all'interno dei presidi, del personale, degli utenti e di tutte le persone che vi transitano;
- b. agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti;
- c. favorire un clima di maggiore sicurezza per il personale, per gli utenti e per tutte le persone che vi transitano; d. rispondere ad eventuali richieste dell'autorità giudiziaria nell'ambito delle indagini investigative.

Il sistema in oggetto è stato progettato, configurato ed installato in ottemperanza alla normativa vigente sulla videosorveglianza (Regolamento UE 2016/679, Art. 4 Legge 300/1970, Provvedimento Generale del Garante dell'08 Aprile 2010).

Il Titolare del trattamento adotta un sistema di videomonitoraggio per finalità di assistenza e cura dei pazienti che necessitano di un costante controllo dello stato di salute, ai sensi dell'art. 9 par. 2, lettera h) del Regolamento UE 2016/679; il trattamento è inoltre autorizzato per motivi di interesse pubblico rilevante connessi all'esercizio dei compiti del S.S.N., ai sensi del combinato disposto dall'art. 9 par. 2, lettera g) del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 2-sexies, co.2, lett. u) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

L'attività di videosorveglianza non può essere diretta al controllo a distanza dei lavoratori e, quando comporta anche incidentalmente la ripresa degli stessi, deve essere attivata con le modalità previste dall'art. 4 della L. 300/70 e successive modifiche e integrazioni.



Obbligatorietà del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è strettamente strumentale all'accesso ai locali dell'Azienda. In caso di mancato conferimento, non è possibile accedere ai locali dell'Azienda.

L'accesso alle zone videosorvegliate comporta la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, il possibile utilizzo delle immagini degli interessati.

Destinatari dei dati

La richiesta di acquisizione dei dati di videosorveglianza può essere effettuata da:

- magistratura o forze dell'ordine;
- soggetti legittimati all'accesso ai dati in quanto titolari di un interesse giuridicamente qualificato (ai sensi dell'art. 6 punto 4 del GDPR).

I dati sono trattati in ambito aziendale dai Preposti e dagli Incaricati, espressamente designati e autorizzati per l'accesso sia ai locali dove sono situate le postazioni di controllo che agli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare ed estrarre le immagini. Il personale autorizzato ha ricevuto istruzioni specifiche ed è dotato di livelli differenziati di accesso, a seconda delle mansioni effettuate. I dati trattati non sono oggetto di diffusione. Le funzioni di visione, estrazione, conservazione, gestione e manutenzione degli impianti possono essere affidate anche ad una ditta esterna, che in tal caso opera in qualità di Responsabile del trattamento (ai sensi dell'art.28 del GDPR) mediante uno specifico atto giuridico di nomina.

Trasferimento dei dati a un paese terzo

I dati personali trattati nell'ambito della videosorveglianza non verranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12-22 del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di richiedere la cancellazione nel caso i dati siano stati raccolti in violazione di legge.

L'interessato potrà esercitare tali diritti presentando il modulo pubblicato nella sezione "Privacy" del sito internet istituzionale dell'AOU Senese. ("*Modulo di accesso*").

In particolare l'interessato ha diritto di:

- ottenere conferma circa l'esistenza di trattamenti di dati/immagini che possano riguardarlo, ai sensi dell'art. 15 del GDPR, e in tal caso ottenere informazioni relative alla finalità e alle modalità del trattamento, ai destinatari e al periodo di conservazione;
- ottenere sempre ai sensi dell'art. 15 del GDPR, ove possibile, l'accesso ai dati trattati, considerando i tempi di conservazione previsti e utilizzando il modulo specifico pubblicato nella sezione "Privacy" del sito internet istituzionale AOUS;
- essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del DPO.

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettifica o integrazione in di cui all'art. 16 del Regolamento UE 2016/679 in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

Per esercitare i diritti di cui sopra, l'interessato può inviare richiesta al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati personali, i cui dati di contatto sono più sotto riportati.

L'interessato ha altresì diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Modalità di trattamento

L'impianto di videosorveglianza permette:

- la visione delle immagini in tempo reale;



- la registrazione delle immagini.

L'impianto di videosorveglianza è in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le telecamere utilizzate sono ad orientamento fisso.

Conservazione dei dati

Le immagini registrate saranno conservate - salvo eventuali richieste d'accesso o speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a richieste dell'Autorità giudiziaria - per 72 ore.

I sistemi sono programmati in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili o accessibili i dati cancellati.

Le immagini visualizzate tramite videomonitoraggio per finalità di cura non sono registrate ma unicamente rilevate in tempo reale: pertanto non sono soggette a conservazione.

Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

I dati personali raccolti mediante le attività di videosorveglianza non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Dati di contatto


Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese con sede legale in Siena, Strada delle Scotte 14. Rappresentante Legale: Direttore Generale pro tempore, tel.0577585519, e-mail dirgen@ao-siena.toscana.it, PEC ao-siena@postacert.toscana.it

Responsabile per la protezione dei dati personali, tel.0577585593 e-mail: privacy@ao-siena.toscana.it, pec: ao-siena@postacert.toscana.it


Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail garante@gpdp.it.

Il regolamento aziendale sulla videosorveglianza e le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 del Regolamento UE 2016/679 sono disponibili all'indirizzo:
<http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/privacy>
o scansionando il QR code a margine





Azienda ospedaliero-universitaria Senese



AREA SOGGETTA A VIDEOMONITORAGGIO SENZA REGISTRAZIONE PER FINALITÀ DI CURA E TUTELA DELLA SALUTE DEI PAZIENTI

- Il titolare del trattamento dati è l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese
- Il monitoraggio è effettuato dal personale sanitario incaricato del trattamento presso locali ad accesso limitato
- La finalità del videomonitoraggio è di assistenza e cura ai pazienti ricoverati
- Le immagini sono visualizzate in tempo reale e non sono soggette a conservazione

CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:


ao-siena@postacert.toscana.it
privacy@ao-siena.toscana.it

L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile sul sito internet (URL) all'indirizzo:
<http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/privacy>
o scansionando il QR code





Azienda ospedaliero-universitaria Senese



AREA VIDEOSORVEGLIATA

- La registrazione è effettuata dall'Azienda ospedaliero-universitaria Senese
- Le immagini sono conservate per 72 ore; il tempo di conservazione può essere prolungato per adempiere alle richieste dell'Autorità Giudiziaria
- La finalità della videosorveglianza è di garantire la sicurezza delle persone e la tutela del patrimonio

CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:

ao-siena@postacert.toscana.it

privacy@ao-siena.toscana.it

al quale rivolgersi per accedere ai propri dati e per esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla legge

L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile sul sito internet (URL) all'indirizzo:

<http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/privacy>

o scansionando il QR CODE





Al Titolare del trattamento dei dati personali
Direttore generale Azienda ospedaliero-universitaria Senese
ao-siena@postacert.toscana.it

Al Preposto al trattamento dati di videosorveglianza
ao-siena@postacert.toscana.it

Al Responsabile della protezione
dei dati dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese
ao-siena@postacert.toscana.it

ISTANZA DI ACCESSO ALLE IMMAGINI REGISTRATE ATTRAVERSO IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a il ____/____/____ a _____ Prov. _____

residente a _____ Prov. _____ CAP _____

in via _____ Tel. _____

Indirizzo di posta elettronica / PEC:

- avendo transitato in spazi ripresi dal sistema di videosorveglianza dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese
oppure
- avendo subito /assistito a quanto più oltre descritto, in spazi che presume essere ripresi dal sistema di videosorveglianza dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese:

DICHIARA

- di essere consapevole che le immagini registrate vengono conservate per massimo 72 ore;
- di essere altresì consapevole che qualora, entro i termini sopra indicati, venga presentata al Titolare del trattamento dati motivata e dettagliata richiesta di accesso alle videoregistrazioni, per fatti costituenti ipotesi di reato, le immagini (ove reperite) possono essere acquisite per essere messe a disposizione dell'Autorità giudiziaria e/o di Polizia a seguito di presentazione di apposita denuncia;
- che intende esercitare il diritto di accesso, riconosciuto dall'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679, al seguente scopo:
 - (a) accertare se siano state raccolte immagini che riguardano il sottoscritto;
 - (b) acquisire immagini da mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria e/o di polizia, che indaga sui fatti sopra descritti;
 - (c) _____



di essere consapevole che, se le immagini contengono dati riferibili a terzi, l'accesso del sottoscritto è consentito nei limiti della normativa vigente e dunque soltanto se la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi a detti terzi e conseguentemente di accettare;

in relazione allo scopo sopra indicato sub (a), che gli eventuali dati riferiti a terze persone vengano resi incomprensibili;

in relazione allo scopo sopra indicato sub (b), che le immagini, lasciate integre, vengano consegnate direttamente all'autorità giudiziaria e/o di polizia.

Tutto ciò premesso il sottoscritto, a norma dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679; presa visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali fornite ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e allegate al presente modulo

CHIEDE

di esercitare il diritto di accesso alle immagini rilevate da apparati di videosorveglianza dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa (indicare area, lotto, piano, etc.) _____
_____;
2. data di possibile ripresa _____
3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) dalle ore _____ alle ore _____;
4. abbigliamento al momento della possibile ripresa: _____

_____;
5. accessori (borse, altri oggetti) _____

_____;
6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione) _____

_____;
7. attività svolta durante la ripresa _____

_____;
8. altri elementi atti a facilitare l'individuazione del sottoscritto _____
_____.

Data ____/____/____

(Firma) _____

Allega: - fotocopia di documento di identità (se la firma non è apposta alla presenza dell'incaricato)



Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sono disponibili all'indirizzo www.ao-siena.toscana.it

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all'espletamento degli adempimenti connessi a dar seguito alla presente istanza ed avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento avviato con la presente istanza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. La relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza degli stessi. I dati non saranno diffusi.

Potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad es. servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.


I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Titolare del trattamento è l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, in persona del proprio legale rappresentante il Direttore Generale.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata utilizzando la modulistica presente sul sito www.ao-siena.toscana.it contattando il Responsabile della protezione dei dati personali, email: privacy@ao-siena.toscana.it

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).



Al Preposto del trattamento dei dati di videosorveglianza
Direttore UOC Manutenzioni

ISTANZA DI SALVATAGGIO DA PARTE DEL DIRETTORE DI STRUTTURA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE DELLE IMMAGINI REGISTRATE ATTRAVERSO IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a il ____/____/____ a _____ Prov. _____

in qualità di Direttore della Unità Operativa _____

per assolvere ai doveri d'ufficio sta procedendo/ ha proceduto (*cancellare la voce che non interessa*) a
denunciare al posto di Polizia situato presso l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese il seguente
accaduto: _____

A tal fine si rende necessario il salvataggio delle immagini registrate riprese il giorno _____ nella
fascia oraria (approssimazione di 30 minuti) dalle ore _____ alle ore _____ dalle telecamere
posizionate nei pressi di:

in attesa che l'Autorità procedente disponga l'eventuale acquisizione.

Data ____/____/____

Firma _____